

Art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18

Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020 n. 27 (in vigore dal 1.5.2020)
ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28 (in vigore dal 1.5.2020)

Art. 3 comma 7

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

Art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18

Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020 n. 27 (in vigore dal 1.5.2020)
ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28 (in vigore dal 1.5.2020)

Art. 3 comma 7

f) ~~la previsione dello svolgimento delle udienze civili...~~ sono sostituite dalle seguenti “ *Con il consenso di tutte le parti,* la previsione dello svolgimento delle udienze civili..” delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire *con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e* con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; sono aggiunte le seguenti “ *E’ fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei due difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico*”

Art. 3 comma 8

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti *di cui al comma 7* che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti *di cui al comma 7* che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

Sono aggiunti

Comma 8 bis: la sospensione dei termini disposta dal decreto legge 18 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, deve intendersi operante dal 9 marzo all’11 maggio, senza soluzione di continuità”

Comma 8 ter: i provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell’art.83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell’art. 153 del codice di procedura civile.